

Estratto dal Codice Urbani e segg modifiche

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio,

ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

PARTE PRIMA

Disposizioni generali (art. 1-9);

Art. 1. Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica **tutela e valorizza il patrimonio culturale** in coerenza con le attribuzioni di cui all'**articolo 117 della Costituzione** e secondo le disposizioni del presente codice.

[...]

Art. 3. Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività **conoscitiva**, ad **individuare** i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la **protezione** e la **conservazione** per fini di pubblica **fruizione**.

[...]

Art. 6. Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La **valorizzazione** consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a **promuovere la conoscenza** del patrimonio culturale e ad **assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica** del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di **promuovere lo sviluppo della cultura**. Essa comprende anche la **promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale**. [...]. (comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 156 del 2006, dall'art. 2 del d.lgs. n. 157 del 2006, dall'art. 1 del d.lgs. n. 62 del 2008 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 63 del 2008)

2. La **valorizzazione** è attuata in forme compatibili con la **tutela** e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la **partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale**.

[NOTA: il Volontariato può **partecipare** attivamente alla valorizzazione, mentre la tutela è genericamente considerata materia statale; tuttavia, nella **tutela** è inclusa la **conservazione**, ossia **ogni attività svolta con lo scopo di mantenere attività, integrità ed efficienza di un bene culturale**, la qual cosa permette una lettura più ampia che può includere la partecipazione volontaristica. Spieghiamo meglio nelle righe che seguono.

Alla **conservazione dei beni culturali** è specificamente dedicato l'**Art. 29**, che ne definisce l'articolazione in quattro fasi:

1) studio (conoscere il bene culturale), **2) prevenzione** (limitare situazioni di rischio), **3) manutenzione** (mantenere integrità e identità del bene) e **4) restauro** (realizzare interventi diretti sul bene)

L'intervento dei volontari si può dunque configurare nella parte dello **studio** o della conoscenza del bene, nonché nella **prevenzione** (esempio: la ricognizione del territorio può articolarsi anche nel monitoraggio di situazioni a rischio); le fasi di manutenzione e restauro (compreso lo scavo archeologico, si veda oltre l'estratto dalla Circolare ministeriale del 25 ottobre 2016) sono invece esplicitamente affidate ai professionisti di cui parla il resto dell'articolo (nonché il basilare Art. 9bis introdotto dalla L. 110/2014)

Oltre che nel succitato Art. 6 comma 3, nel presente Codice il ruolo dei volontari nella valorizzazione viene esplicitato anche nell'**art. 111 comma 4**: "La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale".

Il concetto è rafforzato dal seguente **art. 118** che prevede il coinvolgimento di "altri soggetti pubblici e privati" (dunque anche i volontari) in collaborazione con il MiBACT per effettuare "ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale".]

PARTE SECONDA

Beni culturali (art. 10-130);

•••

TITOLO I - Tutela

Capo I - Oggetto della tutela

Art. 10. Beni culturali

1. Sono beni culturali le **cose immobili e mobili** appartenenti allo Stato [vedi art. 91], alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che **presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico**. (*comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008*)
[...]

Approfondimento dal Codice Civile; Libro Terzo (Della Proprietà); Titolo I: Dei beni; Capo I: Dei beni in generale; Sezione II: Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici.

Art. 826 - Patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni.

[...] **Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato** [...] **le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo** [...].

Capo VI - Ritrovamenti e scoperte

Sezione I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Art. 88. Attività di ricerca

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
[...]

[NOTA: anche le attività di ricognizione, qualora si possano definire specificamente archeologiche e non di semplice osservazione del territorio, a prescindere dai risultati conseguiti, sono soggette all'Art. 88 e dunque necessitano di preventivi accordi con la Soprintendenza.]

Art. 90. Scoperte fortuite

1. **Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili** indicate nell'articolo 10 ne fa **denuncia entro ventiquattro ore** al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, **lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute**. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. (*comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008*)

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha **facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza** e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

[...]

[NOTA: quanto sopra vale *solo* per le scoperte fortuite, ossia occorse per puro caso: evidentemente, chi utilizza strumenti, come il metal detector, sta consapevolmente compiendo ricerche di oggetti e dunque le scoperte conseguenti non possono definirsi "fortuite".]

Art. 91. Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

1. Le cose indicate nell'articolo 10, **da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato** e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

TITOLO II - Sanzioni penali

Capo I - Sanzioni relative alla Parte seconda [beni culturali]

Art. 175. Violazioni in materia di ricerche archeologiche

1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:

a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;

b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Art. 176. Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516, 50.

2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.

Art. 177. Collaborazione per il recupero di beni culturali

1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

Estratto dalla CIRCOLARE ministeriale del 25 ottobre 2016

OGGETTO: **Concessione di ricerche e scavi archeologici** (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, artt. 88-89).

Facendo seguito alle direttive già impartite con circolare n. 6/2016 dell'ex Direzione Generale Archeologia e in considerazione delle novità introdotte nell'articolazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dai DD.MM. 43 e 44 del 23 gennaio 2016 e dal D.M. 198 del 9 aprile 2016, si forniscono le disposizioni inerenti le concessioni di ricerche e scavi archeologici di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, artt. 88-89 per l'anno 2017.

[...]

a) **La partecipazione allo scavo archeologico**, anche nella formula della Summer School, è **consentita esclusivamente a laureati e studenti universitari in discipline archeologiche e in discipline affini e/o integrative** (ricomprendendo in questa definizione, a titolo di esempio e senza alcuna pretesa di esaustività, l'antropologia fisica, la geologia, la geoarcheologia, l'archeozoologia, la paleobotanica etc).

b) **La collaborazione di volontari che non rientrino nelle tipologie sopraindicate deve essere riservata ad attività collaterali allo scavo e di supporto logistico allo stesso.**

e) Le attività di cui al punto b) potranno ricomprendere, per i partecipanti ad eventuali *stages* di formazione nei progetti di alternanza scuola-lavoro, anche **operazioni di prima documentazione** (a titolo di esempio, realizzazione di fotografie, di rilievi, di disegni dei materiali etc.) sulla base dei rispettivi *curricula* scolastici.

[...]

Si ribadisce altresì che **le ricognizioni territoriali e tutte le attività di ricerca archeologica che non comportino movimento terra non ricadono nel novero delle operazioni per le quali è previsto il rilascio della concessione di scavo e dovranno essere sempre subordinate a specifica e preventiva autorizzazione da parte del Soprintendente o del Direttore competente per territorio.** Il coordinatore di tali indagini avrà cura di prendere i necessari accordi con i proprietari dei terreni.

[...]

Resta inteso che, qualora l'esecuzione di tali indagini preveda la verifica sul terreno mediante saggi di scavo, dovrà essere invece presentata regolare richiesta di concessione di scavo.

[...]

(note a cura del GAT - fab - mar2017)